

PESCARA

[]
[]

**COME STABILITO DALLA LEGGE
REGIONALE**

N.11/2008 SUL COMMERCIO

SALDI ESTIVI 2018:

DAL 7 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE

(per una durata massima di 60 giorni)



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

PESCARA

SALDI ESTIVI 2018: DAL 7 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE (per una durata massima di 60 giorni)

Il periodo dei saldi estivi per l'anno 2018 è stato fissato **dal 7 luglio al 4 settembre**, per la durata massima di 60 giorni.

Gli operatori, come di consueto, dovranno utilizzare per la comunicazione l'apposita modulistica predisposta dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune che la Confcommercio, per semplificare la procedura, ha predisposto all'interno del notiziario.

Il suddetto modulo, una volta compilato in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso al Comune a mezzo raccomandata, e-mail o Pec. La nostra Associazione è in ogni modo a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo.

VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) Legge Regionale n. 11 del 16 Luglio 2008 - Art. 1 comma 81

Le vendite a saldo, ricordiamo, riguardano i prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo alla fine della stagione, pena il notevole deprezzamento.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 16 luglio 2008 n. 11, denominata "Nuove norme in materia di commercio", ricordiamo che per l'effettuazione di questo tipo di vendita è necessario darne **comunicazione al Comune almeno 7 giorni prima dell'inizio**, tramite lettera raccomandata, e-mail o Pec, in cui si deve indicare:

1. l'ubicazione dell'esercizio;
2. l'inizio e la fine dei saldi;
3. gli sconti praticati sui prezzi normali di vendita, che devono comunque essere esposti.

E' fatto obbligo all'esercente di esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la relativa durata.

E' vietato effettuare vendite di liquidazione per rinnovo locale nei 30 giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei 30 giorni antecedenti il Natale.



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

PESCARA

VENDITE PROMOZIONALI

Legge Regionale n. 11 del 16 Luglio 2008 - Art. 1 comma 82

Con le vendite promozionali, il commerciante promuove l'acquisto di alcuni prodotti merceologici praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita.

Sempre come stabilito nella Legge Regionale suindicata, sono stati aboliti sia gli obblighi di comunicazione al Comune, sia i limiti temporali d'effettuazione delle vendite promozionali (ad eccezione dei 30 giorni antecedenti i saldi)

Questo infatti il testo della Legge Regionale:

“L'operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione.

In ciascuno anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.

L'offerta di vendita dei prodotti non può superare la misura del 20% delle referenze presenti nel punto di vendita.”

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Legge Regionale n. 17 del 12 Maggio 2010 - Art. 9

Le vendite di liquidazione sono quelle compiute dall'esercente in presenza di particolari motivi come la cessazione dell'attività, il trasferimento o rinnovo dei locali.

Possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per una sola volta e per una durata massima di sei settimane, ad eccezione delle vendite di liquidazione per rinnovo locale che non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale.

E' obbligatorio darne comunicazione al **Comune almeno sette giorni prima dell'inizio** tramite lettera raccomandata, fax o e-mail.

ASSERZIONI PUBBLICITARIE

Legge Regionale n. 11 del 16 Luglio 2008 - Art. 1 comma 83

Le asserzioni pubblicitarie delle vendite straordinarie devono essere presentate in modo non ingannevole, esplicitando:



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

PESCARA

1. l'indicazione del periodo e del tipo di vendita;
2. gli sconti o i ribassi praticati nonché le qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;
3. gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.

ESPOSIZIONE DEI PREZZI

Legge Regionale n. 17 del 12 Maggio 2010 - Art. 10

“I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, **debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico**, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del secondo periodo del presente comma.

Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura”.

SANZIONI

Legge Regionale n. 17 del 12 Maggio 2010 - Art. 26

Il mancato rispetto dei regolamenti inerenti le vendite straordinarie così come sopra indicate è soggetto ad una sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.